

RICORSO N. 7691

UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 2/20

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri      | - Componente |

Sentito il relatore Dr. Massimo Scuffi;

Sentito il ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**GILDA CRISPINO**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

### **Svolgimento del processo**

Gilda Crispino presentava domanda di invenzione per invenzione industriale(n.102017000134503)a titolo "LINEA" quale nuova tecnologia espressa in un "modello chiamato SHI" differenziato dal cellulare di vecchia maniera e destinato a servizi interattivi di comunicazione intelligente.

Questo nuovo prodotto e servizio sarebbe nato dall'esigenza di rompere i nodi della relativita' in vista dello sviluppo pedagogico dell'uomo ,per salvarne pensiero,azione,linguaggio,immaginazione ,fantasia ,creativita', ascolto ed azione.

L'Ufficio nelle sue interlocutorie con il richiedente precisava che il trovato oggetto della domanda si identificava in una proposta generica che non si concretizzava in una specifica soluzione del problema tecnico identificato .

L'invenzione inoltre non era descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo potesse attuarla.

In risposta alle osservazioni della richiedente l'Ufficio poi-confermando la precedente valutazione- ribadiva l'assoluta genericita del trovato di cui era chiesta protezione e dunque rifiutava la domanda non avviando la procedura presso l'EPO per la ricerca di anteriorita'.

Proponeva ricorso Gilda Crispino rilevando che le condizioni per realizzare LINEA erano state l'aver sciolto i nodi del relativismo per passare ad un metodo interattivo interdisciplinare in conformita' agli altri trovati oggetto di separata richiesta brevettuale quali il MOLTPLOCATORE NEL GLOBALE e la RUBRICA INTERATTIVA ,ribadendo volersi ispirare a principi universali racchiusi nella rivoluzione industriale,teoria della relativita' ,mercato globale che erano attualmente mal gestiti.

Dopo la discussione orale cui partecipava la ricorrente ,la causa veniva posta in decisione

### **Motivi della decisione**

Osserva la Commissione che il rilievi dell'Ufficio non sono stati superati dalle osservazioni della ricorrente che ha insistito sulla bonta' della soluzione originariamente prospettata senza addurre nelle posteriori allegazioni alcun elemento esplicativo e/o integrativo idoneo a sanare i vizi omissivi della domanda ora come in allora carente del suo requisito fondamentale enunciato nell'art.51 del cpi :cioe' una descrizione sufficiente del trovato che si intende brevettare .

Recita infatti la norma che l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Invero la descrizione di una invenzione e' la spiegazione di una soluzione proposta per ottenere un certo risultato consentendo all'uomo di mestiere di riprodurla

agevolmente con una normale attivita' esecutiva senza svolgere alcuna ulteriore opera di ricerca .

Questa e' la ragione per cui il trovato deve essere illustrato in maniera intelleggibile e completa perche' rivolta alla comunita'degli operatori che debbono comprenderla per attuarla senza difficolta' e senza essere costretti a compiere attivita' di ricerca o sperimentazione :la riproduzione deve essere infatti consentita senza 'aggiunta di indebiti oneri realizzativi . (c.d "undue burden").

Del resto -anchel'art.160 del CPI -ai fini della trasmissione della domanda all'EPO per la redazione del rapporto di ricerca e dell'opinione tecnica (secondo quanto previsto di DM 27.6.2008 in ottemperanza agli accordi stipulati tra i rispettivi Uffici)prescrive(art.3)al fine di dar corso ai suddetti adempimenti la specificazione del campo della tecnica di riferimento e preesistente,l'esposizione dell'invenzione in modo tale da far comprendere il problema tecnico e la soluzione proposta,l'indicazione esplicita-ove non risulti altrimenti -del modo in cui l'invenzione puo' essere attuata in ambito industriale

Ebbene dalla lettura del testo dell'invenzione avente titolo LINEA indicata genericamente come una nuova tecnologia comunicativa non si riesce a ricavare - specie per il linguaggio adoperato e l'intercalare del frasario con richiami filosofici e citazioni letterarie - alcun pertinente nesso logico che permetta di comprendere quale insegnamento il presunto inventore intendeva portare a conoscenza della collettivita' e quale campo di indagine proponeva per raggiungere un determinato risultato .

Invero la formulazione della domanda e le posteriori osservazioni della richiedente sono tali da non consentire di mettere in luce la tecnologia necessaria ad attuare l'invenzione ed i diritti di esclusiva che ne derivano.


Va pertanto condiviso il giudizio dell'Ufficio che ha concluso - senza ricevere neppure specifiche censure sul punto da parte dell'interessata-per la mancanza dei requisiti di brevettabilita' stante la estrema genericita' della proposta inventiva inadeguatamente descritta per consentirne l'attuazione.

### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma ,28.10.2019

IL Cons.rel.est.  
Dott.Massimo Scuffi



IL Presidente  
dr.Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 26/11/2020

IL SEGRETARIO

